

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri

Sostituzione di espressioni
Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 45a Nullità del matrimonio

Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile³ (CC), ne informano l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 50 cpv. 2

² Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.

¹ FF 2011 1987

² RS 142.20

³ RS 210

Art. 85 cpv. 8

⁸ Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC⁴, l'UFM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 88a Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

2. Legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo*Art. 51 cpv. 1 e 1^{bis}*

¹ I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.

^{1bis} Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile⁶ (CC), l'Ufficio federale ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 63 cpv. 4

⁴ La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 1^{bis}

¹ La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:

^{1bis} Se nell'ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC⁷, l'Ufficio federale ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4 RS 210

5 RS 142.31

6 RS 210

7 RS 210

Art. 78 cpv. 3

³ La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

Art. 79a Unione domestica registrata

Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 concernenti i coniugi si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

3. Codice civile⁸

Art. 43a cpv. 3^{bis}

^{3bis} Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale.

Art. 99 cpv. 1 n. 3

¹ L'ufficio dello stato civile esamina se:

3. siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.

Art. 105 n. 5 e 6

È data una causa di nullità se:

5. uno degli sposi ha contratto matrimonio senza che ciò corrispondesse alla sua libera volontà;⁹
6. uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio.

Art. 106 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione.

Art. 107 n. 4

Abrogato

⁸ RS 210

⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

4. Legge del 18 giugno 2004¹⁰ sull'unione domestica registrata

Art. 6 cpv. 1

¹ L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni di registrazione e se non sussistono impedimenti né circostanze secondo cui la domanda non corrisponde manifestamente alla libera volontà dei partner.

Art. 9 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2, secondo periodo

¹ Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- d. l'unione domestica registrata non corrispondeva alla libera volontà di uno dei partner;¹¹
- e. uno dei partner è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento dell'unione.

² ... Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nulla un'unione domestica registrata ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione.

5. Legge federale del 18 dicembre 1987¹² sul diritto internazionale privato

Art. 44

II. Diritto applicabile

La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

Art. 45a¹³

IV. Nullità del matrimonio

¹ Per le azioni di nullità del matrimonio sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d'origine di uno dei coniugi.

² L'azione è regolata dal diritto svizzero.

³ Gli articoli 62–64 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari e agli effetti accessori.

¹⁰ RS 211.231

¹¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

¹² RS 291

¹³ Nella versione giusta la mod. del 19 dic. 2008 del CC, all. n. 13 (RU 2011 725).

⁴ Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L'articolo 65 si applica per analogia se l'azione è stata promossa da uno dei coniugi.

Titolo prima dell'art. 65a

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 65a

I. Applicazione del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3, eccettuato l'articolo 43 capoverso 2, si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

6. Codice penale¹⁴

Art. 181a

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata

¹ Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.¹⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2013.

27 marzo 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁵ FF 2012 5237